



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 144/16/CSP

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS
(PROC. N. 348/DDA/FP - [http:// encentralas.com](http://encentralas.com))**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/734, pervenuta in data 24 maggio 2016 (prot. n. DDA/00001301), è stata segnalata dall'avv. Bruno Saetta, giusta delega della sig.ra Monica Maria Ferrari, in qualità di legale rappresentante di Anguana Edizioni di Ferrari Monica Maria, la presenza, sul sito *internet* encuentralas.com, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di quattro opere di carattere letterario, edite dalla Anguana Edizioni e intitolate rispettivamente: “*Le Radici, Le Ali e Il Segreto dell’Uroboro*”, disponibile alla pagina *internet* <omissis>; “*Geobiologia del Megalitismo*”, disponibile alla pagina *internet* <omissis>; “*Il maleficio dei Coboldi*”, disponibile alla pagina *internet* <omissis>; “*Il Tamburo e la Rete*”, disponibile alla pagina *internet* <omissis>.
2. Dalla visione del sito oggetto di istanza emerge che alle pagine *internet* sopra indicate sono rese disponibili le opere suddette in modalità *download*, attraverso il sito *lilplay.com*, in presunta violazione degli artt. degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte risulta altresì quanto segue:
 - Il sito *encuentralas.com* risulta verosimilmente registrato dalla società Evoplus Ltd., indirizzo di posta elettronica *abuse@evonames.com*, per conto di un soggetto non identificabile, in quanto celato dalla società Protectservice, Ltd., specializzata nel fornire servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede a Londra (UK) 27 Old Gloucester Street, indirizzo di posta elettronica *whoisprotectservice.net@whoisprotectservice.net*; il gestore del sito è tuttavia raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica *encuentralas.com@whoisprotectservice.net* e *info@dropwind.com*; i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società ITL Company con sede in Charkiv, Ucraina, e indirizzo di posta elettronica *abuse@itl.net.ua*; alla medesima società sono riconducibili anche i *server* che risultano localizzati a Charkiv, in Ucraina, e pertanto ubicati fuori dal territorio italiano; il sito *lilplay.com*, i cui indirizzi di posta elettronica sono *info@lilplay.com* e *support@lilplay.com*, risulta verosimilmente registrato dalla società Enom, Inc. per conto della società Eimhir Limited, con sede a Londra, 20 Primrose Street, Level 12, The Broadgate Tower, indirizzo di posta elettronica *info@eimhir.com*, i *server* impiegati sono forniti dalla società Reflected Networks, Inc., indirizzo di posta elettronica *hostmaster@reflected.net*, risultano verosimilmente localizzati in Massachussets, Stati Uniti d’America;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Con comunicazione del 1 giugno 2016 (prot. n. DDA/0001405), la Direzione contenuti audiovisivi dell'Autorità ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 348/DDA/FP relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16 della legge n. 633 del 1941;
4. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito <http://encuentralas.com> oggetto dell'istanza, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
5. Nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 1 giugno 2016, non sono state presentate, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, controdeduzioni in merito al presente procedimento;
6. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alle pagine *internet* sopra indicate sono ancora accessibili i *link* relativi alle opere oggetto di istanza che rinviano alternativamente al sito lilplay.com o al sito glialplay.com. Si rileva come questi siti, che dichiarano di consentire, dietro abbonamento con carta di credito, l'accesso a un ampio catalogo di libri, contenuti audiovisivi, multimediali e musicali, parrebbero in realtà truffe informatiche su larga scala, che invitano l'utente a sottoscrivere abbonamenti indicando la propria carta di credito con la promessa di un periodo di prova gratuito di un mese (*free trial*), laddove, invece, l'importo dell'abbonamento mensile viene interamente addebitato dopo soli cinque giorni e le procedure di cancellazione dell'*account* sono lunghe, farraginose e richiedono agli utenti altresì l'esborso di ulteriori costi occulti per velocizzare la pratica;

RILEVATO, pertanto, che il sito encuentralas.com riporta attualmente *link* che non consentono il *download* delle quattro opere letterarie oggetto di istanza in violazione della Legge sul diritto d'autore, rinviando, invece, ai siti sopra menzionati, che sembrano costituire una pratica commerciale scorretta, inducendo i consumatori a sottoscrivere abbonamenti in apparenza gratuiti per un mese ma il cui importo viene addebitato immediatamente, con ulteriori costi occulti, non comunicati al momento dell'espressione del consenso, per poter richiedere la cancellazione dell'*account* e prevenire futuri ulteriori addebiti;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che l'indirizzo di destinazione dei *link* presenti sul sito oggetto dell'istanza non consente di accertare la violazione della legge n. 633 del 1941;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO, inoltre, che i profili sopra descritti, relativamente ai siti *lilplay.com* e *glialplay.com*, cui rinviano attualmente i *link* riportati dal sito oggetto di istanza *encentralas.com*, farebbero ritenere il comportamento posto in essere dai siti *lilplay.com* e *glialplay.com* come una presunta truffa a danni degli utenti nonché come una possibile pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 18 e ss. del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del consumo*", ritenendo pertanto opportuno e doveroso segnalare la fattispecie ai competenti organi di polizia giudiziaria nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per i rispettivi profili di competenza;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per i rispettivi profili di competenza.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 13 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi